

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 116}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERNARDI e PENNACCHINI

Presentata il 20 luglio 1976

Modificazioni nella composizione della commissione amministratrice e del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione ha il duplice pregio di non gravare minimamente sul bilancio dello Stato e di riparare nel contempo ad una ingiusta dimenticanza del legislatore in occasione della costituzione della commissione amministratrice e del collegio dei revisori dei conti, della Cassa nazionale del notariato composti attualmente di soli notai in esercizio e non pure di notai in pensione che rivendicano invece, e a giusto titolo, il diritto di amministrarla, pariteticamente, e, democraticamente, coi notai in esercizio.

Con la legge 3 agosto 1949, n. 577, integrata dalla successiva legge 20 febbraio 1956, n. 58, fu provveduto alla istituzione del Consiglio nazionale del notariato riconosciuto quale ente di diritto pubblico avente gli scopi enunciati dall'articolo 2 della suddetta legge 3 agosto 1949, n. 577, consistenti nell'attività consultiva, promozionale, coordinatrice e di tutela dell'attività notarile: ciò che ha rappresentato una cospicua e benefica innovazione rispetto al vecchio

ordinamento del notariato, disciplinato ancora dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sostanzialmente e ripetutamente modificata.

Per effetto delle succitate leggi: n. 577 del 1949 e n. 58 del 1956 si provvedeva anche a dare un nuovo assetto all'amministrazione della Cassa nazionale del notariato (anch'essa ente di diritto pubblico) istituita con decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, disciplinata con decreto-legge 27 marzo 1923, n. 1324, e con decreto ministeriale 13 agosto 1924, aggiornata nella parte organizzativa e di tutela legislativa, con la suddetta legge n. 577 del 1949.

Una censura fondamentale va però mossa a quest'ultima legge riorganizzatrice della Cassa: censura che trae la sua ragion d'essere dall'obliterazione, da parte del legislatore, dei presupposti storico-istituzionali della Cassa stessa, sorta, in clima di mutualità, col fine preciso di assicurare il trattamento di quiescenza ai notai, loro vedove ed orfani ed a garantire un provento minimo di vita a quelli in esercizio. Tale dimenticanza ha comportato la esclusione

dalla sua commissione amministratrice dei notai in pensione che invece, al pari dei notai in esercizio, attuali amministratori esclusivi, hanno uguale, se non maggiore diritto all'amministrazione dell'ente, che dagli anziani ideato, realizzato e coi loro contributi alimentato, è stato trasmesso ai notai sopravvenienti e così per sempre nel perpetuo divenire del ricambio che ne assicura la vita.

Da ciò discende che la Cassa è sostanzialmente dall'apporto dei notai cessati che hanno ora esaurito il loro ciclo di attività produttiva e tutto perciò ad essa hanno dato, ed è alimentata, attualmente, dai notai in esercizio che non avendo esaurito il loro ciclo di produttività, ad essa dovranno ancora dare: donde la prevalenza di chi tutto ha dato in confronto di chi ancora deve dare essendo evidente che quello sinora dato dai notai cessati e pensionati è maggiore di quello che dovrà ancora essere dato dai notai in servizio ove si consideri che la categoria dei pensionati sparisce per morte tanto più celermente quanto più è la tarda età del loro collocamento a riposo (anni 75) determinando così l'accumulo dei cosiddetti contributi immobiliari cioè la fonte produttiva del reddito patrimoniale.

Ma a giustificare il diritto alla partecipazione paritetica dei pensionati all'amministrazione, si aggiunge il seguente complesso di ragioni:

1) essendo la categoria dei notai composta da quelli in esercizio e da quelli in pensione e la Cassa servendo ad entrambe le categorie, e, ricordato che il notaio esercente di oggi sarà il pensionato di domani, giustizia vuole che tale ente sia amministrato dai rappresentanti delle due categorie aventi interessi convergenti sulla necessità della buona amministrazione affinché la Cassa viva e risponda alle aspettative ed alle necessità delle due categorie;

2) le maggiori uscite della Cassa pari a quasi i due terzi del suo bilancio (vedi il conto consuntivo dell'ultimo esercizio del 1975) sono rappresentate: *a)* dal pensionamento diretto ed indiretto; *b)* dai contributi assistenziali agli orfani; *c)* dai contributi per malattia a favore dei pensionati, loro vedove ed orfani ed infine; *d)* dall'erogazione della indennità di cessazione.

Chi oserà perciò negare a questo complesso di persone il diritto ad occuparsi delle cose proprie e di farsi rappresentare in amministrazione da un numero di notai

in pensione per lo meno pari a quello dei notai in esercizio, dal momento che la Cassa in tanto esiste in quanto è stata alimentata dai loro anteriori contributi?

3) la osservazione d'altra parte per cui la partecipazione dei notai in pensione all'amministrazione della Cassa nazionale non potrebbe avvenire alla pari coi notai in esercizio perché essa ha compiti che vanno ben oltre la gestione delle pensioni dei notai, non ha alcun fondamento perché muove da erronei presupposti.

Infatti la Cassa oltre ai fini d'istituto sopraindicati a vantaggio del notariato in quiescenza che, come si ripete, assorbe ad un dipresso i due terzi del suo bilancio, non ha altro scopo che erogare:

1) assegni d'integrazione ai notai in esercizio allo scopo di garantire un minimo di entrate ai notai che non raggiungono quattro milioni annui. Ve ne sono pochi in verità perché il notaio che è attivo e che lavora, non ha in genere bisogno di essere integrato (nel decorso anno 1975 ha comportato la spesa di lire 324.049.526);

2) assegni assistenziali per spese di malattia.

Tale voce però è comune sia ai notai in esercizio sia ai notai in pensione, comunque essa nel corso 1975 ha comportato una spesa di lire 1.051.397.945;

3) assegni scolastici a studenti meritevoli. È comune anche ai figli dei pensionati ed orfani, comunque tale voce ha comportato per il 1975 lire 69.515.000;

4) spese per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato che per il 1975 sono state pari a lire 153.917.224.

Ora se si raffronta il totale di queste uscite colle entrate contributive di lire 22 miliardi 6.530.928 si vedrà che gli altri compiti (in questi tuttavia compresi quelli comuni ai notai pensionati quali spese malattia ed assegni scolastici) sono di portata ben modesta per affermare che la Cassa ha altri compiti che vanno ben oltre la gestione della pensione dei notai e per contestare così la pariteticità, invocata invece ben a ragione, per l'amministrazione di un ente di previdenza e di assistenza qual'è la Cassa, nella considerazione fondamentale che la sostanza di essa è costituita in prevalenza dall'apporto del passato.

Ne segue quindi che la Cassa è di competenza condominiale in maniera prevalente dei notai in pensione che pure accettano la parità di amministrazione coi colle-

ghi in servizio nello spirito di fraterna mutualità.

Ben a ragione essi attendono perciò dalla legge che la loro collocazione nell'amministrazione dell'ente poggi su un piede di dignitosa parità in base al giusto principio della comunità dei fondi delle due categorie perché la Cassa serve tanto agli uni quanto agli altri e poggi, altresì, sul principio della rappresentanza democratica perché i notai pensionati, le loro vedove ed i loro orfani ed assistiti, devono pur avere la possibilità di esprimere in seno alla commissione amministratrice il pensiero della propria categoria onde fare adottare i migliori criteri amministrativi.

Non si può quindi non convenire che la richiesta dei notai in pensione meriti il giusto e sollecito accoglimento legislativo.

Tale richiesta, del resto, ripetutamente formulata fin dal sorgere dell'Associazione sindacale nazionale notai in pensione (costituita con atto notaio commendator dottor Antonino Guidotti di Parma dell'8 maggio 1954) tradotta in proposta di legge risalente al 1957 e successivamente rinnovata con petizione ai due rami del Parlamento nel settembre 1972 da parte del presidente dell'associazione suddetta (lo stesso dottor Guidotti) in rappresentanza di tutta la categoria, non ha finora avuto alcun esito per vicende varie di sopravvenute decadenze di legislature che ne impedirono la discussione.

La fondatezza però di tale postulato è stata già considerata e riconosciuta:

1) dal disegno di legge n. 905 concernente l'ordinamento del notariato (del quale la presente proposta di legge vuol essere lo stralcio), presentato alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Gonnella il 9 ottobre 1972 dalla cui relazione ministeriale si rileva quanto segue: « Per quanto concerne la commissione amministratrice, si osserva che, alla stregua dell'ordinamento vigente, cui si adeguava il presente disegno di legge nella stesura già presentata alle Camere, di essa fanno parte soltanto i notai in esercizio.

Sono sembrate, peraltro, degne di considerazione, almeno entro certi limiti, le istanze dei notai in pensione, tradotte anche in una proposta di legge, che risale al 1957, ed intese ad ottenere una diretta partecipazione della categoria alla gestione dell'ente che ha tra i suoi scopi fondamentali appunto, quello del trattamento di quiescenza.

Ed invero è innegabile che dalla collaborazione delle due categorie possa ricevere migliore tutela il comune interesse a che la gestione dell'ente sia funzionale ed economicamente sana, onde la opportunità che negli organi deliberanti e di controllo della Cassa abbiano la possibilità di far sentire direttamente la propria voce anche i rappresentanti di coloro che, oltre ad avere anche essi contribuito a fornirle i mezzi d'azione, ne sono i maggiori beneficiari ».

2) Ed è stata accolta anche dalla Commissione giustizia del Senato in seduta 13 aprile 1976 in relazione alla petizione ai poteri legislativi n. 12 della nostra associazione: petizione risalente, come si è accennato, al 1972 e concernente « Modifica della legge 30 agosto 1949, n. 577, per la partecipazione dei notai pensionati alla Cassa nazionale del notariato nonché per una netta distinzione di tale amministrazione da quella del Consiglio nazionale del notariato ». Tale commissione infatti ha deliberato la presa in considerazione della predetta petizione condividendone il contenuto con la precisazione tuttavia che la partecipazione all'amministrazione della Cassa dei notariato — che ha compiti che vanno ben oltre la gestione delle pensioni dei notai — non può avvenire alla pari con i notai in esercizio.

Da tali due fondamentali ammissioni va rilevato però che il disegno di legge Gonnella, mentre ammette che i notai in pensione sono i maggiori beneficiari della Cassa, non accenna in alcun modo ai motivi della riserva dell'ammissione « almeno entro certi limiti » dei notai in pensione, motivi che del resto non sussistono e va rilevato infine che la Commissione giustizia del Senato assume una inesattezza quando afferma che la Cassa ha compiti che vanno ben oltre la gestione delle pensioni, perché la Cassa, oltre all'integrazione dei notai in esercizio con reddito professionale al di sotto dei quattro milioni annui e della spesa per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato voci che incidono in misura modesta sul bilancio (cfr. consuntivo 1975) non ha altri compiti che non riguardino il trattamento del notaio in pensione.

Cosicché se è vero che all'amministrazione di un Ente va chiamato in genere il maggiore interessato, questi non potrebbe che essere il notariato in pensione; s'inten-

de col pieno rispetto dei diritti dei notai in esercizio, a nulla conferendo in contrario, l'attualità della prestazione da parte dei notai in esercizio col versamento dei contributi, considerato che i notai in esercizio di oggi, non fanno niente più di quello che hanno fatto, a loro tempo, i notai di allora, oggi in pensione.

Non esistendo quindi un ragionevole motivo di opposizione alla pariteticità, la richiesta del notariato in pensione, loro vedove ed orfani, va accolta tanto maggiormente ove si consideri che nessun pericolo può correre la Cassa nel caso si dovessero verificare per ipotesi schieramenti totalmente contrapposti, perché in tal caso è sempre il presidente magistrato ed in ultima analisi il Ministro della giustizia col suo potere di approvazione delle deliberazioni, che deciderebbero per il meglio.

Rinviando quindi ogni altra disciplina legislativa approfondita dei due enti (consiglio nazionale e Cassa nazionale del notariato) alla discussione della legge organica del notariato, serve la presente proposta di legge, da considerare stralcio del disegno di legge Gonella, per ristabilire un principio di giustizia violato in danno degli anziani, attivando un sistema di amministrazione democratica che valga a sollevare l'anziano dalla penosa e mortificante situazione di vedersi estromesso dall'amministrazione delle cose proprie e ridotto ad implorare dagli altri quello che indubbiamente gli appartiene di pieno diritto.

Dandosi ora ragione della formulazione legislativa si osserva: coll'articolo 1 si è innovato rispetto al numero dei commissari di amministrazione della Cassa portandolo da sei ad otto: ciò è previsto dal disegno di legge Gonella e risponde anche alla necessità di facilitare la presenza della maggioranza deliberante.

Si è stabilito inoltre il sistema elettorale dei membri provenienti dal notariato in pensione mediante il collegio unico nazionale non sussistendo motivi di carattere territoriale di zona. Ma la novità degna di rilievo è quella di consentire alle vedove che, a loro volta, comprendono e rappresentano i bisogni anche degli orfani e degli assistiti, di consentire ai notai in pensione maggiore potere di rappresentanza di questa ultima categoria attribuendo alla donna il solo elettorato attivo e non passivo a motivo dell'indispensabilità che a far parte dei collegi amministrativi siano escluse

sivamente i componenti dell'ordine dei notai del quale per altro fanno parte degnamente molti elementi del gentil sesso.

Degno di rilievo è il sistema di nomina del vicepresidente e del segretario della commissione stabilendosi, per la nuova situazione creatasi colla partecipazione dei pensionati, che l'elezione del vicepresidente sia fatta scegliendolo per la prima volta tra i notai in pensione e quella del segretario scegliendolo tra i notai in esercizio e così alternativamente per ogni ciclo di durata triennale della commissione, per modo che nel ciclo successivo sarà vicepresidente un notaio in esercizio e segretario un notaio in pensione e così di seguito.

Coll'articolo 2 a preclusione di ogni difficoltà per la nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti si è stabilito che questi venga nominato dal Ministro di grazia e giustizia scegliendolo tra i magistrati di pubblico ministero e ciò perché il controllo sia severo ed indipendente e d'altra parte non si stabilisca alcuna soggezione per il permanere di due magistrati rispettivamente nel corpo amministrativo ed in quello di controllo della Cassa.

Coll'articolo 3 si dettano le norme transitorie per la ricomposizione dell'amministrazione della cassa: ricomposizione che comporta anche quella del Consiglio nazionale del notariato stabilendosi che i vecchi amministratori e revisori dei conti durino in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti.

Coll'articolo 4 infine si prescrive l'abrogazione delle norme contrarie alla presente legge.

Onorevoli Colleghi, il fine che si propone di raggiungere questa proposta di legge è quello, come si è accennato, di stabilire un principio di giustizia in forza del quale possano accedere alle cariche amministrative della Cassa nazionale del notariato anche i notai anziani o pensionati che di essa furono fondatori, ne alimentarono la crescita, coi loro contributi e col fervore di antesignani e di pionieri le impressero il carattere della mutualità fraterna onde la misura della assistenza previdenziale fosse ragguagliata non già al valore dei contributi versati ma alla durata del servizio prestato.

Questa Cassa la cui vita è assicurata dal perenne avvicinarsi dei suoi contribuenti e dei nuovi beneficiari per cui il notaio di oggi, come si è detto, è il pensionato di

domani, non potrà che giovare dell'apporto di esperienza e di senno degli anziani che commisto all'attività dei giovani e cementati entrambi dal comune interesse ed attaccamento all'ente, realizzerà un illuminato corpo amministrativo. Tale simbiosi

fondata su un piede di dignitosa parità guiderà saggiamente l'autogoverno democratico e rappresentativo della Cassa nazionale, che in oltre undici lustri di vita ha dato e continuerà a dare frutti sempre più abbondanti a favore del notariato italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Cassa nazionale del notariato è amministrata da una commissione composta del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia il quale la presiede e di otto membri dei quali quattro notai in esercizio e quattro in pensione.

I notai in esercizio sono nominati dal Consiglio nazionale del notariato tra i suoi componenti.

I notai in pensione sono nominati, in collegio unico nazionale, dagli appartenenti a tale categoria e dalle loro vedove fruente di pensione a carico della Cassa mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli notarili distrettuali, secondo le norme per le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, nella data fissata dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e non oltre dieci giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.

Il presidente del Consiglio nazionale trasmette ai presidenti dei Consigli distrettuali almeno venti giorni prima della data fissata l'elenco aggiornato dei notai in pensione e delle loro vedove fruente di pensione residenti nel distretto e le schede occorrenti per l'elezione dei componenti della Commissione amministratrice e dei componenti del consiglio dei revisori dei conti.

Ogni Consiglio distrettuale nomina fra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri che provvede all'autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale. Dopo la chiusura delle votazioni l'ufficio procede allo scrutinio e ne trasmette subito i risultati al Ministero di grazia e giustizia che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni

compila la graduatoria dei candidati e proclama eletti i notai che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

I componenti notai in esercizio della commissione che, per qualsiasi causa, vengano a cessare anzi tempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti mediante nuove elezioni.

I componenti notai in pensione sono sostituiti dal Ministero di grazia e giustizia con i candidati che seguono nella graduatoria o, in difetto, dal Ministro di grazia e giustizia sentita la Associazione sindacale nazionale notai in pensione.

La commissione elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario scelti alternativamente tra i notai in pensione e tra quelli in esercizio cosicchè per ogni ciclo di durata della commissione, per la prima volta, sarà vicepresidente un notaio in pensione e segretario un notaio in esercizio e successivamente viceversa.

Se durante la vigenza della commissione uno dei componenti notai in pensione venisse a cessare anzi tempo, si procederà alla sua sostituzione ai sensi del precedente settimo comma e se il mancante sia il vicepresidente o il segretario della categoria dei notai pensionati la commissione procederà a nuova scelta tra i componenti in carica della stessa categoria.

ART. 2.

La revisione della gestione della Cassa è affidata ad un collegio di revisione composto da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al quinto nominato dal Ministro della giustizia che lo presiede e di due revisori effettivi e due supplenti: di cui uno effettivo e uno supplente nominati dal Consiglio nazionale del notariato scegliendoli anche tra i propri componenti e gli altri due nominati dai notai in pensione attraverso contemporanea elezione secondo le norme di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato ed il collegio dei revisori dei conti saranno ricomposti entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge ed i suoi componenti re-

steranno in carica sino all'insediamento della nuova commissione amministratrice e del nuovo collegio dei revisori dei conti. Analogamente verrà effettuato per la ricomposizione del Consiglio nazionale del notariato che dovrà avvenire entro lo stesso termine.

ART. 4.

Sono abrogate le norme in contrasto con quelle della presente legge.